

Prot. 305/04/cv



GABRIELE MANA

VESCOVO DI BIELLA

Ferma restando la disciplina prevista dal Titulus III *De contractibus ac praesertim de alienatione* del Lib. V CIC e quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana con delibera n° 38 del 18/04/1985 circa i contratti di locazione in attuazione del c. 1297 CIC;

sentito in data 28 ottobre 2004, a mente del c. 1281 § 2 CIC, il Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi di Biella;

con l'autorità che, a mente del medesimo c. 1281 § 2 CIC, Mi spetta, in assenza di disposizioni statutarie specifiche, sulle persone giuridiche a Me soggette;

con il presente

## DECRETO

confermo il punto I° del Decreto Vescovile 1° dicembre 1987 del mio predecessore mons. Massimo Giustetti (Prot. 440/87/DV), e cioè che:

“tra gli atti posti dalle persone giuridiche sono da considerarsi *di straordinaria amministrazione*, indipendentemente dall'entità dei valori, i seguenti:

1. gli atti di alienazione, cioè di trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale ad ogni altro soggetto (come vendita, permuta, donazione);
2. gli atti che importino oneri per il patrimonio, ne mettano in pericolo la consistenza o comunque lo mutino (come mutuo, accensione debiti, ipoteca, servitù, enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, accettazione di donazioni o lasciti, usufrutto, transazione, acquisto a titolo oneroso);
3. gli atti di gestione che, nel contesto economico del momento, possano comportare rischio in rapporto ai criteri di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale, e, comunque, in ogni caso:
  - a) inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività imprenditoriali (industriali o considerate commerciali ai fini fiscali);
  - b) immissione di terzi nel possesso di beni immobili al di fuori di negozi debitamente approvati;
  - c) investimenti in opere di costruzione, ristrutturazione o restauro;
  - d) mutazione di destinazione d'uso di immobili;
4. i contratti di locazione;
5. promuovere cause presso il foro civile od opporsi ad esse;
6. ogni intervento o atto relativo a beni mobili o immobili che rivestono carattere di *'beni artistici, storici o culturali'* indipendentemente dalla somma impiegata”.

Inoltre, aggiorno come segue il punto II° del predetto Decreto Vescovile:

“Stabiliamo inoltre che sono da considerarsi *atti di straordinaria amministrazione* anche i seguenti:


1. Lavori di straordinaria manutenzione agli immobili per la loro conservazione, quando la spesa sia superiore alla somma di € 30.000,00 (trentamila/00);
2. Ogni altro atto che richiede l'assunzione di spesa superiore alla somma di € 30.000,00 (trentamila/00), esclusi gli ordinari approvvigionamenti.”

Per l'aggiornamento monetario delle suddette somme si provvederà con successivi Decreti Vescovili.

Si ribadisce che, per tutti gli atti suddetti, occorre l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.

Alla richiesta di autorizzazione, dovrà sempre essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici dell'Ente che la avanza.

Biella, 1° dicembre 2004, memoria del b. Giovanni da Vercelli.



+ *Gabriele Mana*

Il Cancelliere Vescovile

*Gabriele Mana*